

Conegliano, lì 26.09.2022

**Circolare per la clientela
n. 7/2022**

Sommario

1. Premessa.....	1
2. Soggetti beneficiari	1
3. Iscrizione all'ente di previdenza / assistenza	1
4. Reddito complessivo 2021 non superiore a € 35.000,00	1
5. Ammontare dell'indennità spettante	1
6. Presentazione della domanda.....	2

1. Premessa

Con l'art. 33 del DL n. 50/2022, c.d. "Decreto Aiuti", è stato istituito uno specifico fondo, destinato al riconoscimento di un'indennità *una tantum* al fine di sostenere il potere d'acquisto di lavoratori autonomi / professionisti.

2. Soggetti beneficiari

L'indennità in esame è destinata a:

- lavoratori autonomi / professionisti iscritti alle gestioni INPS ossia:
 - artigiani / commercianti iscritti all'IVS;
 - professionisti iscritti alla Gestione separata INPS;
- professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D. Lgs. n. 509/94 (CDC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D. Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali);

che soddisfano le seguenti condizioni:

- non aver fruito delle indennità previste dagli artt. 31 (€ 200 per i lavoratori dipendenti) e 32 (€ 200 per pensionati e altre categorie di soggetti) del DL n. 50/2022.
- aver percepito, nel periodo d'imposta 2021, un reddito complessivo non superiore a € 35.000.

Sono destinatari dell'indennità *una tantum* anche i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani degli e esercenti di attività commerciali.

3. Iscrizione all'ente di previdenza / assistenza

È necessario che al 18.5.2022 (data entrata in vigore del DL n. 50/2022) i predetti soggetti:

- risultino iscritti alla propria gestione previdenziale;
- siano titolari di partita IVA attiva con l'attività lavorativa avviata;
- abbiano effettuato almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l'indennità, con competenza a decorrere dal 2020. Tale requisito non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro la predetta data del 18.5.2022.

4. Reddito complessivo 2021 non superiore a € 35.000,00

Coloro che intendono presentare domanda di indennità *una tantum* devono possedere un reddito complessivo non superiore a € 35.000,00 al netto:

- del reddito dell'abitazione principale;
- dei contributi previdenziali e assistenziali;
- dei trattamenti di fine rapporto;
- di competenze arretrate assoggettate a tassazione separata.

5. Ammontare dell'indennità spettante

Per i soggetti che hanno regolarmente presentato l'apposita domanda, e soddisfano i requisiti richiesti, l'importo dell'indennità è pari a 200 euro.

L'art. 20 del DL n. 144/2022 prevede un incremento di € 150 in favore dei lavoratori interessati che, nell'anno d'imposta 2021, hanno percepito un reddito complessivo non superiore a € 20.000.

In entrambi i casi l'indennità *una tantum*:

- non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali ai sensi del TUIR;
- non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile;
- è corrisposta una sola volta all'avente diritto.

6. Presentazione della domanda

I soggetti che soddisfano le condizioni sopra esposte, per ottenere l'indennità *una tantum*, sono tenuti a presentare un'apposita domanda all'INPS o alla Cassa di appartenenza. È demandata ai singoli Enti previdenziali la definizione delle modalità e dei termini di presentazione della domanda.

I lavoratori iscritti alle gestioni INPS devono presentare domanda esclusivamente in via telematica, entro la data del 30 novembre 2022, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato sul portale *web* dell'Istituto.

Le credenziali di accesso al servizio per la presentazione delle domande sono le seguenti:

- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).

La domanda è raggiungibile a partire dalla *home page* del sito web dell'Istituto www.inps.it, seguendo il percorso "Prestazioni e servizi" > "Servizi" > "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche".

Nella domanda il soggetto interessato è tenuto ad autocertificare:

- la sussistenza dei requisiti richiesti e sopra esposti;
- di non avere presentato la domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria.

Il soggetto interessato deve inoltre:

- allegare la fotocopia del documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale;
- indicare le coordinate bancarie o postali per l'accreditamento del beneficio.

In alternativa al portale web, l'indennità *una tantum* può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

È possibile, inoltre, presentare domanda attraverso gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

Si evidenzia che i professionisti iscritti esclusivamente agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D. Lgs. n. 509/94 e al D. Lgs. n. 103/96, ai fini dell'accesso all'indennità *una tantum* di cui all'articolo 33 del decreto Aiuti, sono tenuti a presentare la domanda agli enti previdenziali cui sono obbligatoriamente iscritti, nei termini e con le modalità dagli stessi previsti.

Nel caso, invece, in cui il lavoratore sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell'INPS e a uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D. Lgs. n. 509/94 e al D. Lgs. n. 103/96, la domanda di accesso all'indennità *una tantum* dovrà essere presentata esclusivamente all'INPS.

L'indennità è erogata in ragione dell'ordine cronologico delle domande presentate e accolte. È previsto il monitoraggio delle domande presentate e di quelle ammesse a pagamento. Per l'accertamento della sussistenza dei suddetti requisiti oggetto di dichiarazione, l'INPS procederà alla successiva verifica anche per il tramite dell'Agenzia delle Entrate.